



COMUNE DI GUARDAMIGLIO

Provincia di Lodi

REGOLAMENTO

RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. del

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Requisiti

Art. 3 - Criteri per la rateizzazione di pagamento

Art. 3 - Modalità di rateizzazione

Art. 5 - Interessi

Art.6 - Domanda di concessione

Art. 7 - Procedimento

Art. 8 - Provvedimento di concessione o diniego

Art.9 Controlli

Art.10 Disposizioni finali

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi Comunali nonché ai debiti di natura extratributari:

- siano essi derivanti per i tributi locali da avvisi bonari o da avvisi di accertamento;
- siano essi derivanti per le entrate extratributarie da avvisi bonari, da ordinanze-ingiunzioni o da diffide ad adempiere;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- il cui pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata o in più rate.

e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Possono essere oggetto di rateizzazione tutti i tributi comunali quali: ICI, IMU, TASI, TARI, e TOSAP, Imposta sulla pubblicità ed i debiti di natura extra-tributaria contratti con l'Ente;

Art. 2 - Requisiti oggettivi-soggettivi e definizione di temporaneità

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati di seguito.

Di conseguenza si considerano cause soggettive:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari – ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole debitamente documentata che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui all'art. 1.

Il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà economica, riferito alle imprese e società, viene stabilito in:

- sei mesi precedenti alla presentazione della domanda per le imprese individuali e le società di persone
- all'anno precedente la presentazione della domanda, per le società di capitale

Nel caso di persone fisiche e ditte individuali

- La rateizzazione è concessa ai contribuenti che presentano un ISEE (L'indicatore della situazione economica equivalente) pari o inferiore a euro 8.000,00

Nel caso di società ed enti con personalità giuridica:

- La rateizzazione è concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie da valutare sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.

Lo stato di disagio viene riferito principalmente alle seguenti situazioni:

- a) Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo;
- b) Disoccupato/a iscritto/a al collocamento
- c) Lavoratore non occupato in mobilità od in cassa integrazione;
- d) Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;

- e) Soggetto in stato d'indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o da Ente competente;
- f) Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente, che verranno successivamente verificate dall'ufficio ricevente;

A dimostrazione alla domanda necessita allegare la seguente documentazione:

- Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente)
- Certificazione mobilità/cassa integrazione
- Certificato disoccupazione;
- Altro

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

- Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
- Stato di messa in liquidazione, di concordato preventivo/messa in cassa integrazione o contratti di solidarietà
- Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

Art. 3 - Criteri per la rateizzazione di pagamento.

Per i debiti di cui all'articolo 1 possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

1. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
2. decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già sospesi per altre cause.

In ogni caso la richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima dell'inserimento dell'importo dovuto e non versato nella procedura di riscossione coattiva.

Non è ammessa la gestione d'Ufficio delle compensazioni fra tributi a credito e a debito di natura diversa.

Art. 4 - Modalità di dilazione e/o rateizzazione.

Il piano di ammortamento è a rate costanti. La prima rata scade l'ultimo giorno del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.

La durata del piano rateale non può eccedere i 36 (trentasei) mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad € 75,00;

La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate determinato dall'entità della somma da rateizzare richiesta dal contribuente, in base alla seguente tabella:

- fino a € 300,00 nessuna dilazione;
- da € 300,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili
- da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili
- da € 1.500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 2 rate mensili
- da € 3.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili
- da € 5.000,01 a € 11.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili
- da € 11.000,01 a € 15.500,00 fino ad un massimo di 30 rate mensili
- oltre € 15.500,01 fino ad un massimo di 36 rate mensili.

Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.

Le somme a favore del concessionario per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all'Agente della Riscossione contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento.

Il contribuente deve presentare apposita domanda di accesso alla rateizzazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto, da inoltrare in carta semplice all'Ufficio competente alla gestione dell'entrata, con modalità idonea a comprovarne la ricezione.

Tale domanda deve essere adeguatamente motivata e corredata della documentazione attestante lo stato di cui dell'art. 2.

Le somme rateizzabili si riferiscono per i tributi, all'importo totale relativo agli avvisi di pagamento bonario, ai solleciti di pagamento, agli avvisi di accertamento; il medesimo criterio si applica ai debiti extra-tributari.

E' ammessa la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima fattispecie e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento, più avvisi bonari, ecc.); in tal caso il numero massimo delle rate ammissibili si determina in riferimento alla somma degli importi totali di tutti i provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione contemporanea.

Nel caso in cui gli atti siano relativi a debiti di natura diversa, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna tipologia di debito, distinte domande di rateizzazione.

In nessun caso può essere concessa la sospensione dei pagamenti in forza del presente regolamento. Se l'importo da rateizzare, solo nel caso in cui viene richiesta da persona giuridica, è superiore ad euro 5.000, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria che copra l'importo totale delle somme dovute comprensive di interessi per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

La rateizzazione avviene secondo un piano di ammortamento a rate costanti mensili con scadenza all'ultimo giorno di ogni mese e sono di eguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Art. 5 – Interessi.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato devono essere applicati gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (avviso bonario, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 6 - Domanda di concessione.

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo di questo Ente.

La domanda deve contenere:

1. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
2. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario o extratributario (avviso di pagamento, accertamento, ecc.);
3. La dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito. Alla stessa dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE(indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Se l'importo di cui viene chiesta la rateizzazione, solo nel caso la richiesta arrivi da parte di persona giuridica è superiore ad € 5.000,00, alla domanda deve essere allegata idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza di pagamento dell'atto.

Art. 7 – Procedimento.

L'istruttoria viene compiuta dal funzionario responsabile del procedimento il quale si pronuncia in relazione alle domande di rateizzazione.

Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta, entro il termine fissato, comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

Art. 8 - Provvedimento di concessione o diniego.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario responsabile del tributo o dell'entrata extra-tributaria adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

Il provvedimento, in caso di accoglimento della domanda, conterrà il piano di rateizzazione con le relative scadenze e la modalità di pagamento.

La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal funzionario responsabile al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

Art.9 Controlli

Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli allegati, di opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art.71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Art.10 Disposizioni finali

Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Tributi e sul sito internet di questo Comune.

Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.